



Regolamento elettorale

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 1 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di Consigliere o di Presidente, avendo i relativi requisiti.

Articolo 2 (Commissione elettorale)

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, il Consiglio Direttivo uscente incarica, prima dell'invio dell'avviso di cui al primo comma dell'articolo 5 del presente regolamento, una commissione elettorale composta da due soci e dal presidente uscente.

2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

3. I membri della commissione elettorale, escluso il presidente uscente, non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

Articolo 3 (Requisiti per candidarsi)

1. Si possono candidare i soci maggiorenni iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 4 (incompatibilità degli incarichi)

1. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire ulteriori incarichi in altre società e/o associazioni nell'ambito delle discipline motociclistiche in palese conflitto con le finalità del Motoclub Vigili del Fuoco Italia.

Articolo 5 (Presentazione delle candidature)

1. **Almeno 90 giorni** antecedenti la data di convocazione dell'assemblea in cui si dovrà eleggere la totalità delle cariche sociali, l'associazione invierà tramite email a tutte le sezioni, un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto a candidarsi dando la propria disponibilità a ricoprire una o più cariche (sarà possibile assumerne solo una); tali candidature individuali dovranno pervenire **almeno 60 giorni** prima delle elezioni; successivamente l'elenco delle candidature ricevute sarà reso disponibile a tutti i soci tramite i responsabili di sezione e, sulla base dello stesso, ogni candidato presidente potrà comporre una propria lista attingendo dal suddetto elenco e assumendo il consenso per le vie brevi dagli stessi; tali liste dovranno pervenire alla segreteria **almeno 20 giorni prima** delle elezioni.

2. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle liste presentate.
3. Non ci possono essere **più di 2 soci della stessa sezione** come membri del consiglio.
4. La lista deve prevedere un numero di soci compreso tra 7 e 15 (Presidente incluso) e max 3 per collegio dei Revisori

Articolo 6
(Pubblicazione delle liste)

1. L'elenco di tutti i candidati a Presidente con i propri team (liste) saranno quindi inviati via email a tutte le sezioni per essere esposti nelle proprie bacheche

Articolo 7
(Modalità di votazione)

1. L'elezione dell'intero Consiglio Direttivo, avverrà durante l'assemblea mediante votazione per alzata di mano con il maggior numero di consensi.

Articolo 8
(Scrutinio)

1. Il presidente sovrintende allo scrutinio, senza diritto di voto;
2. Essendo votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari; nel caso di parità di voti tra le varie liste candidate, verrà conteggiato doppio il voto dei responsabili di sezione.

Articolo 9
(Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.